

REGOLAMENTO ESERCIZIO DELLA DELEGA

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IL 19.09.2015

Articolo 1: Principi e Obiettivi

Il presente regolamento disciplina l'esercizio della delega per gli organi della Confartigianato Imprese Agrigento di cui agli Articoli 17-19-20 dello Statuto approvato il 4 agosto 2015, al fine di tutelarne la trasparenza, la rappresentanza ed il buon funzionamento nonché la funzione di identificazione e riconoscimento dei componenti aventi diritto.

Articolo 2: Diritto di voto e Rappresentanza

E' ammessa la possibilità di voto e rappresentanza per delega per gli Associati, purché il l'Associato Delegante e l'Associato Delegato siano in regola con il pagamento dei contributi associativi avendo come riferimento i dati al 31 dicembre dell'anno precedente, delle quote integrative e quant'altro eventualmente stabilito dal Consiglio Direttivo, ogni Delegato può rappresentare al massimo n.1 (uno) Associato.

Articolo 3: Indicazioni

1. Ai fini della validità la Delega deve essere compilata in maniera chiara e leggibile nonché deve contenere i seguenti dati, pena l'invalidità, indicazione dell'Organo dell'Associazione (Es.: Assemblea degli Associati, Assemblea straordinaria, Consiglio Direttivo); data e ora di convocazione, nome e cognome; luogo e data di nascita; con specifica di eventuale incarico (Es.: Associato, Presidente, Vicepresidente, Componente, ecc.); firma del Delegante, nome e cognome; data e luogo di nascita dell'Associato Delegato; data e luogo.
2. La delega è valida se è accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento valido del Delegante e il Delegato è identificabile.
3. In ogni caso il Delegato deve essere componente dello stesso Organo, e nel caso si tratta di sostituire il Presidente di una Categoria, dell'A.N.A.P., dell'ANCoS, della Confartigianato Servizi SRL, il Delegato può essere ammesso anche se non è componente dello stesso Organo solo se è Vicepresidente del Delegante, e che il suo incarico di Vicepresidente sia stato comunicato al Consiglio Direttivo, e lo stesso ne abbia preso atto.

Articolo 4: Validità Delega

La Delega è valida per una sola seduta, e nel caso in cui la riunione dell'Organo dell'Associazione è invalido per la prima convocazione anche per la seconda convocazione è necessaria una nuova Delega con le indicazioni di cui all'Articolo 3.